

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

RICORSO

(EX ARTT. 36 E 28, U.C., DELLA LEGGE 6 DICEMBRE 1971, N. 1034)

per il **DOTT. FABIO DESIDERI**, nato a Marino (RM) il 31/08/1961, (C.F. DSDFBA61M31E958T), nella qualità di elettore, di consigliere regionale in carica e di candidato consigliere regionale nella lista presentata nella Circoscrizione Elettorale Provinciale di Roma de “Il Popolo della Libertà– Berlusconi per Polverini” per le elezioni regionali del Lazio del 28 e 29 marzo 2010, rappresentato e difeso – anche disgiuntamente – dagli Avv.ti Prof. Federico Tedeschini (C.F. TDSFRC48A24H501P), Michele Anastasio Pugliese (C.F. NSTMHL37D01F888I), Vitaliana Esposito (C.F. SPSVLN75M66F839E), Luigi Mannucci (C.F. MNNLGU54T26H501J) e Paolo Nesta (C.F. NSTPLA52B05H501P), ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, Largo Messico n. 7, giusta procura speciale apposta a margine del presente atto (tel.: 06.855.73.34, mail: segreteria@studiotedeschini.it; fax: 06.85.41.638),

PER LA REVOCAZIONE DELL’ORDINANZA N. 1303/2010

EMESSA PER DOMANDARE LA RIFORMA

della ordinanza sospensiva del T.A.R. LAZIO - ROMA: Sezione II *Bis* n. 01240/2010, resa tra le parti, concernente mancata ammissione lista Circoscrizionale Provinciale di Roma “Il Popolo Della Libertà - Berlusconi Per Polverini” elezioni regionali 28 e 29 marzo 2010 (**All. A**).

CONTRO

- l’UFFICIO CENTRALE REGIONALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA, in

persona del suo Presidente, rappresentato e difeso – *ope legis* – dall'Avvocatura Generale dello Stato;

NONCHÉ CONTRO

- l'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA, in persona del suo Presidente, rappresentato e difeso – *ope legis* – dall'Avvocatura Generale dello Stato;

- il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso – *ope legis* – dall'Avvocatura Generale dello Stato;

- il MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso – *ope legis* – dall'Avvocatura Generale dello Stato;

- la REGIONE LAZIO, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Ricci, con domicilio eletto presso l'Avv. Stefania Ricci in Roma, Via Marcantonio Colonna, 27;

E NEI CONFRONTI DI

- SEN. EMMA BONINO, nella sua qualità di candidata Presidente della Giunta Regionale del Lazio, presso la sede del Comitato elettorale in Roma;

- ASSOCIAZIONE POLITICA NAZIONALE "IL POPOLO DELLA LIBERTÀ", IGNAZIO LA RUSSA, DENIS VERDINI, GIORGIO POLESÌ, ALFREDO MILIONI, rappresentati e difesi dagli avv. Ignazio Abrignani, Piero D'Amelio, Enrico Lubrano, Filippo Lubrano, Luigi Medugno, Giuseppe Morbidelli, Elisabetta Rampelli, con domicilio eletto presso Luigi Medugno in Roma, via Panama, 58;

E CON L'INTERVENTO AD ADIUVANDUM DI

- ON.LE BRUNO PRESTAGIOVANNI, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Scacchi con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, via

Crescenzo n. 19;

- MASSIMILIANO MASELLI, rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. Aristide Police e Paola Di Vincenzo con domicilio eletto in Roma presso lo studio del primo, via Sistina n. 4;

- ERDER MAZZOCCHI, LUIGI CELORI, TOMMASO LUZZI, DONATO ROBILOTTA, FABIO ARMENI, rappresentati e difesi dagli avv. Aristide Police, Paola Di Vincenzo, con domicilio eletto presso Aristide Police in Roma, via Sistina, 4;

E CON L'INTERVENTO AD *OPPONENDUM* DI

- FRANCESCO PIERONI E LISTA "PARTITO DEMOCRATICO PER BONINO", rappresentati e difesi dagli avv. Vincenzo Cerulli Irelli, Francesco Rosi, Federico Vecchio, con domicilio eletto presso Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, via Dora n. 1;

- PERUGIA M. CRISTINA, DE PETRIS LOREDANA, FREDDA ANGELO, FURFARO MARCO E LISTA "SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTÀ", rappresentati e difesi dagli avv. Luca Di Raimondo, Luigi Conti, con domicilio eletto presso Luca Di Raimondo in Roma, via della Consulta, 50;

- MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso Gianluigi Pellegrino in Roma, c.so del Rinascimento n.11;

- DIEGO SABATINELLI, FIORELLA MANCUSO E LISTA "EMMA BONINO E MARCO PANNELLA", rappresentati e difesi dagli avv. Giovanni Pesce, Giuseppe Rossodivita, con domicilio eletto presso Giovanni Pesce in Roma, via XX Settembre, 1;

- LUIGI NIERI, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Rosaria Damizia, Arturo Salerni, con domicilio eletto presso Arturo Salerni in Roma, viale Carso, 23;

- DANILO BERARDI, CESARE ANTETOMASO E LISTA “RIFONDAZIONE COMUNISTA – COMUNISTI ITALIANI” rappresentati e difesi dagli avv. Pietro Adami, Cesare Antetomaso, con domicilio eletto presso Pietro Adami in Roma, corso D'Italia, 97;

- ALESSANDRO RICCI, VINCENZO MARUCCIO, SILVANA MURA E STEFANO PEDICA, rappresentati e difesi dagli Avv. Prof. Mario Sanino e Gennaro Terracciano con domicilio eletto presso Gennaro Terracciano in Roma, Largo Arenula, 70;

FATTO

La decisione che si impugna è stata adottata a fronte della domanda di emissione di una misura cautelare finalizzata all'ammissione con riserva della lista in oggetto.

Tale domanda era stata presentata dall'odierno ricorrente, per contestare le determinazioni dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale prima e dell'Ufficio Centrale Regionale poi (All. 1 e 2) in esito delle quali era stata ricusata la lista provinciale del PDL – nella quale il ricorrente risultava regolarmente inserito – per le elezioni del Presidente della Regione Lazio e dell'afferente Consiglio Regionale: lista presentata in data 8 marzo 2010 in applicazione dell'art. 1, comma 4, del D.L. 29 del 2010.

La legittimazione del ricorrente a proporre la menzionata domanda è stata già valutata positivamente nel corso del giudizio esitato nella

ordinanza che si impugna per cui non si ritiene di soffermarsi neanche per un attimo sui profili di ammissibilità relativi al presente gravame.

Occorre invece sottolineare come le impugnate determinazioni, in particolare quella dell'Ufficio Centrale Regionale, si fondassero sul presupposto che *“non risulta assolutamente provato che il delegato incaricato di presentare la lista provinciale PDL fosse in possesso, alle ore 12.00 del 27 febbraio 2010 della ‘prescritta documentazione indispensabile per la valida presentazione della lista’”*.

Il TAR del Lazio aveva respinto la relativa domanda cautelare, imperniando essenzialmente il proprio giudizio sull'assenza di ogni minima prova circa la presenza dei delegati presentatori – *“munito della prescritta documentazione”* entro il termine utile delle ore 12:00.

Il candidato Desideri, dal canto suo, aveva – in sede di appello – insistito nel domandare l'ammissione con riserva alla competizione elettorale, richiamando ed allegando dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (All. 3 e 4) volte a superare l'onere della prova su di lui incombente in ordine alla effettiva sussistenza delle condizioni minime indeclinabili per ottenere finalmente la richiesta misura cautelare.

Tali dichiarazioni sostitutive non erano infatti state prese in alcuna considerazione dai primi Giudici e di tale circostanza lo stesso Desideri si lamentava vistosamente in sede di appello e rafforzava le proprie censure sul punto depositando ulteriori dichiarazioni sostitutive (All. 5, 6 e 7), di contenuto sostanzialmente identico alle prime, al fine di offrire la prova della sussistenza delle condizioni necessarie per ottenere accesso alla competizione elettorale *de qua*.

Le sopraindicate dichiarazioni sostitutive hanno – come è noto – valore fidefacente ai sensi e per gli effetti dell’art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

A fronte del loro deposito il Giudice non avrebbe dunque potuto far altro che prendere atto della loro esistenza e del loro contenuto, senza possibilità di valutarne il maggiore o minore rilievo ai fini del formarsi del proprio libero convincimento: a tali documenti il legislatore attribuisce infatti (art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) un valore dal quale non è lecito discostarsi almeno fino a quando la loro falsità non sia oggetto di pronuncia da parte del Giudice Penale.

Al contrario i primi Giudici non le hanno neanche tenute in esame, mentre l’ordinanza di cui qui si domanda la revocazione si dilunga in tutta una serie di considerazioni (pp. 12-15) in esito delle quali conclude di non ritenere *“raggiunta la prova della sussistenza di una delle condizioni, richieste dall’art. 1, comma 1, del D.L. n. 29/2010 e richiamate dal comma 4 dello stesso articolo per la presentazione della lista entro il nuovo termine fissato dal D.L. 29/2010 mancando la dimostrazione del possesso in capo ai delegati della “prescritta documentazione”*: in altre parole il Giudice d’appello ha implicitamente negato il valore fidefacente di tali dichiarazioni ignorandone la natura, la qualità e di vincoli che dovevano derivarne sul piano dell’iter logico da seguire per adottare la propria decisione.

Ad ulteriore prova della svista che affligge i ragionamenti del Consiglio di Stato vale anche la pena sottolineare come quest’Ultimo abbia giustificato il proprio convincimento affermando pure di non poter condividere *“la tesi dell’appellante circa la necessità della sola prova*

della presenza nei locali del Tribunale all'orario prescritto": tesi mai sostenuta dalla difesa del Desideri né in primo né in secondo grado.

In realtà l'appellante aveva – a sostegno del proprio gravame – lamentato (come già detto) che i primi Giudici avevano, per un verso, errato nel ritenere inapplicabile alle elezioni regionali del Lazio il D.L. n. 29/2010 e, per altro verso, era insorto contro il mancato esame delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà tempestivamente portate all'attenzione dei primi Giudici: dichiarazioni poi rafforzate da quelle ulteriormente rese dai signori Angelo Delfino e Gabriella Buttarazzi, anch'essi concordemente dichiaranti che al momento dell'ingresso nei locali ove depositare le liste i signori Milioni e Polesi erano in possesso di "tutta la documentazione necessaria alla presentazione della lista stessa".

Occorre a questo punto far notare che né il signor Delfino né la signora Buttarazzi ricoprono alcun ruolo nella presentazione o nella partecipazione alla lista.

Tanto meno le dichiarazioni di questi ultimi *"si pongono in contrasto con quanto verbalizzato dai Carabinieri"*.

Consegue da quanto appena esposto come il ragionamento che ha spinto il Giudice d'appello a respingere la domanda cautelare di cui è causa sia viziato da errore di fatto che tale errore possa esser considerato condizione necessaria e sufficiente per domandare la revocazione dell'impugnata ordinanza in base al seguente unico

MOTIVO

Sussistenza delle condizioni previste dall'art. 395, comma 4, c.p.c.

A mente delle disposizioni contenute in tale articolo – invocabile, come vedremo più avanti, anche in sede di processo amministrativo – *"le*

sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione (omissis) se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costuì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare".

Orbene, dalla lettura dell'ordinanza qui impugnata può sicuramente evincersi come il Giudice d'appello sia incorso in un errore obiettivamente ed immediatamente rilevabile nel momento in cui lo Stesso ha ritenuto che le dichiarazioni allegate a sostegno della denegata domanda cautelare *“non costituiscono comunque elementi di prova attendibili, perché provenienti dagli stessi presentatori della lista, odierne parti in causa o da altri esponenti della lista ...”*: se infatti è vero che tre delle suddette dichiarazioni erano effettivamente riferibili ai delegati Milioni e Polesi non altrettanto può dirsi a proposito di quelle rispettivamente riferibili ai signori Buttarazzi e Delfino: questi ultimi non sono né **presentatori** della lista né **parti in causa** né **esponenti** della lista medesima: i medesimi non avevano dunque alcun interesse diretto a dichiarare quanto risultante dagli atti di notorietà rispettivamente sottoscritti.

Ancora meno vera è la circostanza giusta la quale *“nell'attestare la loro continuativa presenza nel locale antistante la stanza 23 si pongono in contrasto con quanto verbalizzato dai Carabinieri”* (pagg. 14-15 ord. imp.): in nessuno dei verbali redatti dall'Arma si esclude infatti la

presenza all'interno dei menzionati locali di coloro che hanno sottoscritto le dichiarazioni in esame; semmai i Carabinieri attestano che alle ore 12:30 i presentatori della lista non sarebbero stati presenti fisicamente di fronte alla stanza 23, ma nulla dicono – in alcun documento – a proposito di chi fosse effettivamente presente nei locali antistanti alle ore 12:00 o immediatamente prima di quell'orario.

L'*iter* logico valutativo seguito nell'ordinanza impugnata ha dunque condotto ad un palese errore di percezione dei Giudici che l'hanno adottata: errore risultante dagli atti e dai documenti della causa.

Tale errore – consistente in una falsa percezione della realtà documentale – ci appare obiettivamente ed immediatamente rilevabile ed è tale da aver indotto i Giudici d'appello ad affermare, per un verso, l'esistenza di un fatto (la qualificazione dei signori Buttarazzi e Delfino come presentatori o esponenti della lista) decisivo, sebbene incontestabilmente escluso dagli atti o documenti di causa e, per altro verso, dall'aver positivamente accertato un altro fatto (il contrasto con quanto verbalizzato dai Carabinieri) (**All. 8**) del tutto inesistente.

Né può dirsi che i fatti appena indicati abbiano costituito un punto controverso sul quale sia intervenuta adeguata pronuncia.

È la prima volta infatti che si discute – letta l'ordinanza – delle qualità personali dei dichiaranti, così come è la prima volta che si afferma il contrasto tra le dichiarazioni ascrivibili agli stessi ed il verbale dei Carabinieri.

Si vera sunt exposita occorre pure ricordare che la giurisprudenza di Codesto Organo ha da tempo chiarito come il rimedio della revocazione per errore di fatto sia ammesso, per costante giurisprudenza, laddove è

stato più volte chiarito come “*contro le decisioni del Consiglio di Stato è ammissibile la revocazione di cui all’art. 395 c.p.c.*”, risultando “*del tutto irragionevole limitare i motivi di revocazione a quelli della revocazione straordinaria, mentre già il regolamento di procedura del Consiglio di Stato prevedeva anche la revocazione ordinaria*” (cfr. Cons. Stato, V, n. 2583/2004 cit. in Romano - Villata, Commentario Breve alle Leggi sulla Giustizia Amministrativa, Padova 2009, 994).

In presenza della situazione venutasi a creare, a seguito della censurata ordinanza, sussistono le condizioni per presentare l’odierno ricorso tenendo anche conto delle disposizioni sopranazionali contenute nell’art. 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dell’art. 3 dell’Addendum inserito come protocollo di Parigi del 20 marzo 1952: disposizioni che legittimerebbero il ricorso alla Corte Europea di Strasburgo anche nella sola ipotesi di reiezione della domanda che è alla base del presente gravame.

P.Q.M.

Si domanda la revocazione dell’impugnata ordinanza, l’adozione di una misura cautelare utile a consentire la partecipazione della lista “Popolo della Libertà – Berlusconi per Polverini” (lista nella quale l’odierno ricorrente è regolarmente inserito come da documentazione in atti) alla competizione elettorale meglio descritta in premessa.

Con ogni consequenziale pronuncia anche in ordine alle spese di giudizio.

Roma, 21 marzo 2010

(Avv. Prof. Federico Tedeschini)

(Avv. Prof. Michele Anastasio Pugliese)

(Avv. Vitaliana Esposito)

(Avv. Luigi Mannucci)

(Avv. Paolo Nesta)

ISTANZA PER L'ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCESSUALI

Viste le ragioni di urgenza, si chiede all'Ill.mo Signor Presidente del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale di accogliere la presente istanza di abbreviazione di tutti i termini processuali.

ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA

PER VIA TELEMATICA O TELEFAX

Stanti le ragioni di urgenza, che ben si evincono dal corpo del suesteso gravame, si chiede all'Ill.mo Signor Presidente del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale- di voler autorizzare la notifica del ricorso per via telematica o telefax.

(Avv. Prof. Federico Tedeschini)

(Avv. Prof. Michele Anastasio Pugliese)

(Avv. Vitaliana Esposito)

(Avv. Luigi Mannucci)

(Avv. Paolo Nesta)